

Condizioni generali che si applicano sui contratti stipulati nell'ambito del Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti / programmi delle associazioni e altre associazioni senza scopo di lucro nell'ambito del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per l'anno 2019

Le condizioni generali del contratto sono le disposizioni contrattuali che completano le disposizioni del Contratto sull'assegnazione di mezzi finanziari, stabilite fra l'erogatore di mezzi finanziari e il fruitore del finanziamento e riguardano i diritti generali e gli obblighi che si applicano nell'attuazione delle attività finalizzate alla realizzazione dei progetti/programmi per i quali si assegnano i mezzi finanziari e si applicano su tutti i contratti stipulati nell'ambito del Concorso pubblico per il finanziamento dei progetti/programmi delle associazioni e delle altre organizzazioni no profit nell'ambito del Programma dei fabbisogni pubblici nella cultura della Regione Istriana per il 2019 (in seguito nel testo: Concorso pubblico).

In caso di contraddizioni fra le disposizioni delle Condizioni generali e del Contratto sull'assegnazione di mezzi finanziari, le disposizioni del contratto avranno la precedenza.

Indice delle Condizioni generali:

Articolo 1 - Obblighi generali

Articolo 2 - Obbligo di trasmettere i dati e le relazioni finanziarie e descrittive

Articolo 3 – 5 Responsabilità delle parti contraenti

Articolo 6 - Conflitto d'interesse nell'uso dei mezzi dalle fonti pubbliche

Articolo 7 - Conservazione dei documenti

Articolo 8 - Pubblicità e visibilità

Articolo 9 Proprietà, usi dei risultati e dell'attrezzatura

Articolo 10 - Monitoraggio e valutazione del programma e/o progetto

Articolo 11 - Modifiche e integrazioni del contratto

Articolo 12 - Trasferimento dei diritti

Articolo 13 - Periodo per l'attuazione, proroga, sospensione, forza maggiore e termine per la conclusione

Articolo 14 - Scioglimento del contratto

Articolo 15 - Applicazione delle norme e soluzione delle controversie

Disposizioni finanziarie

Articolo 16 - Spese ammissibili e inammissibili

Articolo 17 - Fatture, verifiche tecniche e finanziarie

Articolo 18 - Importo finale del finanziamento da parte dell'erogatore dei mezzi finanziari

Articolo 19 - Rimborso dei mezzi

Obblighi generali

Articolo 1

(1) Il fruitore del finanziamento svolge il programma o progetto sotto propria responsabilità e conformemente alla descrizione e al bilancio finanziario del programma o progetto e degli obiettivi in esso contenuti, che è parte integrante del Contratto.

(2) Il fruitore del finanziamento svolge il programma o progetto con la dovuta attenzione, in modo efficace e trasparente, conformemente alle migliori prassi in un determinato campo e conformemente al Contratto. Per questo fine il fruitore del finanziamento ingaggia tutte le risorse finanziarie, umane e materiali necessarie per una completa attuazione del programma o progetto, come indicato nella descrizione del programma o progetto.

(3) Il fruitore del finanziamento attua il programma o progetto in modo autonomo o in partenariato con una o più associazioni o altre organizzazioni della società civile e di altri organi stabiliti nella descrizione del programma o progetto (partner). Il fruitore del finanziamento può subcontractare una parte limitata di programma o progetto, ma il programma o progetto dev'essere svolto dal fruitore stesso in collaborazione con i partner. I partner partecipano all'attuazione del progetto e le loro spese, qualora non sia diversamente stabilito nelle condizioni del Concorso, si ritengono giustificate nello stesso modo come quelle dello stesso fruitore del finanziamento.

(4) Il fruitore del finanziamento e l'erogatore dei mezzi finanziari sono le uniche parti del Contratto. L'erogatore dei mezzi finanziari non è in alcun modo legato da contratto con il partner (i partner) o con i subcontraenti dell'associazione. Tutte le condizioni che si riferiscono al fruitore del finanziamento, si applicano anche ai suoi partner, rispettivamente a tutti i suoi subcontraenti, e il fruitore del finanziamento risponde all'erogatore dei mezzi finanziari per l'attuazione dei programmi o progetti in conformità con le condizioni del Contratto.

L'obbligo di trasmettere i dati e le relazioni finanziarie e descrittive

Articolo 2

(1) Il fruitore del finanziamento è tenuto a trasmettere all'erogatore dei mezzi finanziari tutti i dati necessari sull'attuazione del programma o progetto. Dipendentemente dall'ammontare dei mezzi finanziari o dalla durata del programma o progetto, conformemente alle disposizioni delle norme che stabiliscono il contenuto basilare e le scadenze per il recapito della relazione sul consumo dei mezzi del bilancio, l'erogatore dei mezzi finanziari stabilirà la frequenza per la presentazione delle relazioni (trimestrale, semestrale, annuale o relazione conclusiva). Queste relazioni consistono di una parte descrittiva e di una finanziaria e si presentano su moduli prescritti dall'erogatore dei mezzi finanziari nella documentazione concorsuale. Le relazioni si riferiscono al programma o progetto nel suo insieme, indipendentemente da quale parte finanzia l'erogatore dei mezzi finanziari.

(2) L'erogatore dei mezzi finanziari può richiedere al fruitore del finanziamento degli ulteriori dati sull'attuazione del programma o progetto in qualsiasi momento, fino all'approvazione conclusiva della Relazione sull'attuazione del programma o progetto che si trasmettono conformemente alle istruzioni dell'erogatore dei mezzi finanziari, al massimo entro 14 giorni dal giorno di presentazione della richiesta.

(3) Tutte le condizioni aggiuntive concernenti la presentazione delle relazioni, devono essere espressamente concordate.

(4) Nel caso che il fruitore del finanziamento non trasmetta all'erogatore dei mezzi finanziari una relazione conclusiva fino al termine ultimo per la sua presentazione, indicata nel Contratto e non trasmetta una motivazione accettabile e abbastanza dettagliata sui motivi per i quali non ha adempito l'obbligo, l'erogatore dei mezzi finanziari scioglierà il Contratto conformemente all'art. 48 comma 2 punto a) del Regolamento sui criteri, le misure e le procedure di finanziamento e contrattazione dei programmi e progetti d'interesse per il bene comune, attuati dalle associazioni (in seguito: Regolamento) e richiedere il rimborso dei mezzi che sono già stati versati.

Responsabilità delle parti contraenti

Articolo 3

(1) L'Erogatore dei mezzi finanziari non risponde dei danni verificatisi al personale o ai beni dell'associazione nel corso dell'attuazione o come conseguenza del programma o progetto e non può assumersi il carico di sostenere alcuni crediti o rimborsi o aumenti dell'importo del pagamento legati a danni o violazioni di questo genere.

(2) Il fruitore del finanziamento risponde esclusivamente a terzi, inclusa la responsabilità per i danni verificatisi o le violazioni di qualsiasi tipo nel corso dell'attuazione o come conseguenza del programma o progetto. Il fruitore del finanziamento non può trasmettere all'erogatore la responsabilità, ossia l'obbligo di rimborsare un danno che deriva dai crediti o da azioni intraprese quale conseguenza di violazione di regole o prescrizioni da parte del fruitore del finanziamento o del dipendente o di un singolo per il quale rispondono questi dipendenti, o come conseguenza di violazione dei diritti di terzi.

Articolo 4

Se l'erogatore dei mezzi finanziari dovesse stabilire che il fruitore del finanziamento non ha adempito agli obblighi stabiliti dal contratto d'assegnazione dei mezzi finanziari per il progetto/programma, negherà il finanziamento dal Bilancio di cui nel presente Contratto, come pure il diritto di presentare domanda a un altro concorso o invito pubblico per un periodo di due anni a partire dal momento in cui è stata appurata la violazione del Contratto.

Articolo 5

Quale beneficiario dei mezzi a fondo perduto, il fruitore del finanziamento si impegna a non partecipare alla campagna elettorale o a un altro tipo di promozione di un partito politico, a non dare un appoggio diretto a un partito politico, a una coalizione o un candidato e a non raccogliere mezzi finanziari per il finanziamento di partiti politici, coalizioni o candidati per tutto il periodo di durata del presente Contratto.

Conflitto d'interesse nell'uso dei mezzi dalle fonti pubbliche

Articolo 6

(1) Il fruitore del finanziamento intraprenderà tutte le misure necessarie per evitare il conflitto d'interesse nell'uso dei mezzi dalle fonti pubbliche e informerà senza indugi l'erogatore dei mezzi finanziari su tutte le situazioni che rappresentano o potrebbero portare a questo genere di conflitto.

(2) Il conflitto d'interesse esiste quando l'attuazione imparziale degli obblighi derivanti dal contratto di qualsiasi persona obbligata dal contratto è compromessa per il pericolo che questa persona con una sua decisione o un'altra attività favorisca se stessa o persone a questa vicine (membri della famiglia: coniuge o compagno, figlio o genitore), dipendente, membro dell'associazione, membro dell'organo amministrativo o responsabile dell'associazione o di qualsiasi altra associazione legata in qualsiasi modo a questa associazione, ai gruppi sociali e organizzazioni, ai danni dell'interesse pubblico, nei casi di legami di famiglia, interessi economici o altri interessi comuni con altri.

(3) Nei procedimenti d'acquisto pubblico o subcontrattazione che il fruitore del finanziamento attua nell'ambito dell'attuazione del Contratto, quali offerenti ammissibili possono partecipare i membri dell'associazione e i volontari dell'associazione che avvia il procedimento d'acquisto di merci e servizi, a condizione che si provveda a evitare il conflitto d'interesse.

(4) Non è ritenuto conflitto d'interesse quando il fruitore del finanziamento svolge un programma o progetto indirizzato ai suoi membri quali fruitori di progetti che appartengono a gruppi socialmente fragili o gruppi con particolari necessità.

(5) Ogni conflitto d'interesse viene valutato distintamente dall'erogatore dei mezzi finanziari. In caso di un conflitto d'interesse appurato nell'attuazione del contratto, l'erogatore dei mezzi finanziari richiederà dal fruitore del finanziamento senza indugi e al massimo entro un termine che non può essere superiore di 30 giorni (a seconda della misura da intraprendere), le azioni necessarie ordinate dall'erogatore dei mezzi finanziari, per rimediare al conflitto d'interesse nell'attuazione del programma o progetto.

Conservazione dei documenti

Articolo 7

Conformemente all'articolo 52 del Regolamento, l'erogatore dei mezzi finanziari e il fruitore del finanziamento si assumono l'incarico di custodire tutti i documenti, i dati o l'altro materiale rilevante recapitato nell'attuazione del programma o progetto, almeno sette anni dall'ultimo versamento dei mezzi.

Pubblicità e visibilità

Articolo 8

(1) Il fruitore del finanziamento deve intraprendere tutte le misure necessarie per pubblicare il fatto che l'erogatore dei mezzi finanziari finanziava o cofinanziava il programma o progetto, salvo che l'erogatore dei mezzi finanziari non decida diversamente.

(2) Il fruitore del finanziamento indicherà il programma o progetto e il contributo finanziario dell'erogatore dei mezzi finanziari in tutte le informazioni per gli utenti finali del progetto e nelle sue relazioni provvisorie e annuali a tutti i contatti con i mass media, salvo che non sia stabilito diversamente da un contratto fra l'erogatore dei mezzi finanziari e il fruitore del finanziamento.

(3) In queste informazioni o pubblicazioni del fruitore del finanziamento che riguardano il programma o progetto, incluse quelle esposte alle conferenze o ai seminari, è necessario indicare che il programma o progetto è stato finanziato dal Bilancio della Regione Istriana. Tutte le pubblicazioni dell'associazione, in qualsiasi forma e tramite un qualsiasi mass media, compreso internet, devono comprendere la seguente dichiarazione: "Questo documento è stato realizzato con il contributo finanziario della Regione Istriana, Assessorato alla cultura. Il contenuto di questo documento è di responsabilità esclusiva del fruitore del finanziamento (inserire la denominazione) e in nessun caso rispecchia il parere della Regione Istriana" L'Erogatore dei mezzi finanziari può mediante contratto obbligare il fruitore del finanziamento a recapitare il contenuto della pubblicazione per la previa approvazione, e trattare una pubblicazione dal contenuto inadatto, come spesa inammissibile.

(4) Il fruitore del finanziamento autorizza l'erogatore dei mezzi finanziari a pubblicare la sua denominazione e indirizzo, lo scopo dei mezzi finanziari, l'importo massimo dei mezzi e il tasso di finanziamento delle spese ammissibili del programma o progetto, stabilite dal Contratto. L'Erogatore dei mezzi finanziari può su richiesta del fruitore del finanziamento, rinunciare dalla pubblicazione di queste informazioni, se ciò metterebbe in pericolo il fruitore del finanziamento o arrecherebbe danni ai suoi interessi.

Proprietà, usi dei risultati e dell'attrezzatura

Articolo 9

(1) La proprietà e i diritti della proprietà intellettuale e industriale sui risultati del programma o progetto, le relazioni e gli altri documenti a questi legati, appartengono al fruitore del finanziamento.

(2) In via eccezionale rispetto alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo, e conformemente al contratto, il fruitore del finanziamento fornisce all'erogatore dei mezzi finanziari, il diritto di disporre liberamente di tutti i documenti che provengono dal programma o progetto, indipendentemente dalla loro forma e a condizione che ciò non violi i diritti esistenti di proprietà industriale e intellettuale.

(3) Il proprietario dell'attrezzatura procurata dai mezzi finanziari per l'attuazione del programma o progetto è il fruitore del finanziamento che ha svolto il programma o progetto, salvo i casi in cui con delibera speciale la proprietà dell'attrezzatura venga trasmessa da lui al partner o agli utenti finali del programma o progetto, di cui l'erogatore dei mezzi finanziari sarà informato su un modulo a parte riguardante la proprietà dell'attrezzatura che si allega alla relazione finale.

Monitoraggio e valutazione del programma e/o progetto

Articolo 10

L'erogatore dei mezzi finanziari ha l'obbligo di seguire l'attuazione del programma o progetto e se l'attuazione del progetto dura almeno un anno e il suo valore ammonta a 100.000 kune e più, è tenuto almeno una volta nella sua durata svolgere una verifica dell'attuazione del programma o progetto sul campo.

(2) Al termine del programma o progetto il fruitore del finanziamento è tenuto a valutarlo. Il fruitore del finanziamento è tenuto a mettere a disposizione dell'erogatore dei mezzi finanziari o delle persone autorizzate dall'erogatore, tutta la documentazione o i dati che possono essere utili nel controllare il programma o progetto, ossia nel valutare il concorso e a fornire i diritti di accesso compresi nell'art. 52 comma 2 del Regolamento.

(3) Se una qualsiasi parte del contratto attua o commissiona la valutazione nel corso del programma o progetto, questa è tenuta a recapitare all'altra parte del contratto la fotocopia della relazione sulla valutazione.

Modifiche e integrazioni del contratto

Articolo 11

Per il periodo di durata del contratto, si possono modificare e ampliare le disposizioni del contratto con le quali non si influisce sull'obiettivo del concorso, rispettivamente del programma o progetto. Tutte le modifiche e integrazioni del contratto, per la durata dello stesso, incluse le integrazioni al contratto, devono essere in forma scritta.

(2) Se le modifiche e integrazioni vengono proposte dal fruitore del finanziamento, è obbligatorio recapitare la richiesta per la modifica o integrazione del contratto all'erogatore dei mezzi finanziari almeno 30 giorni prima dell'azione per la quale si propone la modifica o l'integrazione dovrebbe essere attuata, a eccezione dei casi in cui esistono particolari circostanze motivate e valide per il fruitore del finanziamento, e l'erogatore le abbia accolte. In nessun caso l'azione che si propone con la modifica e integrazione non si può attuare prima di essere stata approvata da parte dell'erogatore dei mezzi finanziari.

(3) Nel caso che il fruitore del finanziamento reputasse necessario aumentare il numero di esecutori, il numero delle attività e sim., può richiedere il cambio di destinazione dei mezzi, rispettivamente la modifica del bilancio. Le modifiche del bilancio devono essere approvate dall'erogatore dei mezzi finanziari prima che si manifestino le spese che superano l'importo concordato per le singole voci del bilancio.

(4) Nel caso in cui le modifiche al bilancio o alle attività progettuali o del programma non influenzino lo scopo principale del programma o progetto, e l'impatto finanziario è limitato al trasferimento di voci nell'ambito del capitolo principale del bilancio, tra cui la cancellazione o modifica delle voci esistenti, o lo spostamento dei costi pianificati da un capitolo di bilancio all'altro, per un importo del 15% o meno del totale previsto dal contratto (o dall'appendice del contratto) per ogni capitolo rilevante di costi ammissibili, il beneficiario può riassegnare il bilancio e informare tempestivamente il finanziatore per iscritto.

(5) Nel caso in cui i cambiamenti del bilancio tra le voci del bilancio siano superiori al 15%, come nel caso di modifica o complemento delle attività del progetto o programma che influenzino il suo scopo principale, è necessario elaborare un'appendice del contratto e un nuovo bilancio del progetto o programma con il quale è obbligatorio presentare una richiesta scritta per l'approvazione come anche una spiegazione delle modifiche del bilancio.

(6) Il fruitore del finanziamento è tenuto a informare l'erogatore dei mezzi finanziari:

- sulla modifica del responsabile del progetto e del rappresentante,
- sulla modifica dell'obiettivo, dell'attività e/o del risultato del progetto,
- sul cambio di indirizzo, conto bancario e del revisore (nei casi in cui il fruitore del finanziamento è tenuto a ingaggiarlo).

(7) L'erogatore dei mezzi finanziari può rifiutarsi di scegliere un nuovo conto bancario o il revisore dell'associazione. L'erogatore dei mezzi finanziari mantiene il diritto di richiedere una sostituzione del revisore se i dati che erano sconosciuti al momento della firma del contratto vengono contestati o influiscono sull'indipendenza o gli standard professionali del revisore.

(8) L'integrazione al contratto non può avere come scopo e conseguenza l'introduzione di cambiamenti nel contratto che metterebbero in discussione la delibera sull'assegnazione di mezzi finanziari o sarebbero in collisione con un rapporto paritetico nei confronti degli altri richiedenti. L'importo massimo dei mezzi finanziari indicato nel contratto non può essere incrementato.

Trasferimento dei diritti

Articolo 12

Il contratto e tutti i pagamenti a esso connessi non possono essere trasferiti su terzi senza un previo consenso scritto dell'erogatore dei mezzi finanziari.

Periodo per l'attuazione, proroga, sospensione, forza maggiore e termine per la conclusione

Articolo 13

(1) Il periodo d'attuazione del programma o progetto dev'essere indicato nel contratto. Il fruitore del finanziamento ha l'obbligo di informare senza indugi l'erogatore dei mezzi finanziari su tutte le circostanze che potrebbero ostacolare o rimandare l'attuazione del programma o progetto. Il fruitore del finanziamento può richiedere la proroga del termine d'attuazione del programma o progetto al più tardi 30 giorni prima della conclusione dello stesso, stabilita dal contratto. Alla presente richiesta è necessario allegare tutta la documentazione e le prove necessarie per la sua valutazione.

(2) Il fruitore del finanziamento può interrompere l'attuazione dell'intero programma o progetto o di una sua parte se le circostanze (innanzitutto la forza maggiore) rendono particolarmente difficile o mettono in pericolo la sua attuazione. Il fruitore del finanziamento deve informare senza indugi l'erogatore dei mezzi finanziari e consegnare tutti i dettagli necessari. Ciascuna delle parti contraenti può sciogliere il contratto conformemente all'art. 48 comma 1 del Regolamento governativo. Nel caso che il contratto non sia stato sciolto, il fruitore del finanziamento intraprenderà tutte le misure per ridurre la sospensione al minimo possibile e continuare con l'attuazione appena le circostanze glielo avranno permesso e informerà in merito l'erogatore dei mezzi finanziari.

(3) L'erogatore dei mezzi finanziari può richiedere dal fruitore del finanziamento di interrompere l'attuazione dell'intero progetto o di una sua parte nel caso che le circostanze (innanzitutto la forza maggiore) rendano particolarmente difficile o mettano in pericolo la sua attuazione. Ciascuna delle parti contraenti può sciogliere il contratto conformemente all'art. 48 comma 1 del Regolamento governativo. Nel caso che il contratto non sia stato sciolto, il fruitore del finanziamento cercherà di ridurre la sospensione al minimo possibile e continuare con l'attuazione appena le circostanze glielo avranno permesso e dopo che avrà ricevuto il consenso scritto dell'erogatore dei mezzi finanziari.

(4) Nel caso che le parti contraenti non si accordino diversamente, il termine per l'attuazione del programma o progetto si prolungherà per il periodo pari al periodo di sospensione, mantenendo il diritto di effettuare delle modifiche e integrazioni del contratto che possono essere indispensabili per la conformazione del programma o progetto con le nuove condizioni attuative.

(5) La forza maggiore nell'attuazione del programma o progetto sottintende un qualsiasi evento esterno straordinario e imprevedibile o una situazione straordinaria verificatisi dopo la stipulazione del contratto e prima della conclusione del programma o progetto che al momento della stipulazione del contratto non si poteva prevedere e neanche la parte contraente poteva prevenirlo, evitarlo o porvi rimedio e per i quali non sono responsabili né l'una, né l'altra parte, e che ostacola ognuna delle due ad adempiere i loro obblighi contrattuali, e che non possono essere attribuiti a errori, disattenzioni o negligenze da parte loro (o da parte dei subcontraenti, rappresentanti o dipendenti) e si dimostrano invalicabili nonostante la dovuta attenzione. L'attrezzatura o il materiale difettosi o ritardi nella loro consegna, conflitti sul lavoro, scioperi o problemi finanziari che il fruitore del finanziamento poteva prevedere o evitare non possono essere considerati forza maggiore. Non si riterrà che la parte contraente ha violato le disposizioni del contratto nel caso che sia stata impossibilitata a svolgere questi obblighi per forza maggiore. La parte contraente dinanzi alla forza maggiore, informerà in merito immediatamente l'altra parte contraente indicando la natura, la probabile durata e le conseguenze prevedibili del problema e intraprenderà tutte le misure necessarie per ridurre al minimo possibile i danni, applicando il principio di sana e prudente gestione.

(6) Gli obblighi finanziari dell'erogatore dei mezzi finanziari in base a contratto, si concluderanno dopo lo scadere del termine per l'attuazione del programma o progetto indicato nel contratto, a eccezione del caso che il contratto non sia stato sciolto in base all'art. 48 comma 1 del Regolamento governativo, quando l'obbligo finanziario cessa con il recapito dell'avviso sullo scioglimento del contratto. L'erogatore dei mezzi finanziari informerà il fruitore del finanziamento su tutti i rinvii del termine ultimo.

Scioglimento del contratto

Articolo 14

Se una delle parti contraenti ritiene che il contratto non si può più attuare secondo il modo concordato, conformemente agli obiettivi e alle attività pianificate, si consulterà in merito con l'altra parte. Nel caso non si giunga a un accordo, ciascuna delle parti può con due mesi di anticipo sciogliere il contratto, in forma scritta.

(2) L'erogatore dei mezzi finanziari può sciogliere il contratto senza un avviso scritto e senza pagare qualsiasi indennizzo nei seguenti casi:

a) quando il fruitore del finanziamento non adempie, senza giustificazioni, a qualsiasi obbligo assunto e quando dopo essere stato avvertito anche in forma scritta sull'obbligo di adempiere a questo impegno, continua a non farlo e non recapita una motivazione soddisfacente entro 14 giorni dalla consegna della lettera concernente la necessità di adempiere all'obbligo,

b) quando nei confronti del fruitore del finanziamento è stato avviato un procedimento fallimentare, rispettivamente un procedimento di liquidazione o i tribunali ne gestiscono gli affari, o sta affrontando una procedura di conciliazione con i creditori o un altro procedimento affine secondo le norme vigenti,

c) quando il fruitore del finanziamento, il partner, il subcontraente o la persona autorizzata a rappresentare il fruitore del finanziamento è stata condannata con sentenza passata in giudicato per una violazione avvenuta mediante abuso dell'incarico o dell'attività, nello svolgimento degli affari e dell'attività, rispettivamente in relazione con l'attività svolta dal fruitore, e le cui violazioni vengono specificate dall'erogatore dei mezzi finanziari nelle condizioni generali del contratto, a seconda delle specificità di ogni concorso,

d) quando il fruitore del finanziamento, il partner, il subcontraente o la persona autorizzata a rappresentare il fruitore del finanziamento è condannata con sentenza passata in giudicato per alcuno dei seguenti reati penali: furto (art.

228) furto pesante (art. 229) rapina (art. 230) rapina con furto (art. 231), appropriazione indebita (art. 233) frode (art. 236), frode nell'attività economica (art. 247), corruzione passiva nell'attività economica (art. 252), pagamento di tangenti nell'attività economica (art. 253), evasione fiscale o mancato pagamento dei dazi doganali (art. 256), abuso della fiducia (art. 240), riciclaggio di denaro (art. 265), falsificazione di denaro (art. 274), falsificazione di documento (art. 278), falsificazione di documento ufficiale o d'affari (art. 279) abuso di potere e di mandato (art. 291) corruzione passiva (art. 293), pagamento di tangenti (art. 294), associazione a delinquere (art. 328) e commissione di reati nell'ambito dell'associazione a delinquere (art. 329) della Legge penale "Gazzetta ufficiale" n. 125/2011 e 144/2012), rispettivamente (art. 216), furto pesante (art. 217), rapina (art. 218), rapina con furto (art. 219), frode (art. 224), abuso di fiducia (art. 227), falsificazione di denaro (art. 274), riciclaggio di denaro (art. 279), evasione fiscale e di altri contributi (art. 286), frode nell'attività economica (art. 293), corruzione passiva nell'attività economica (art. 294.a), pagamento di tangenti nell'attività economica (art. 294.b), falsificazione di documento (art. 311), falsificazione di documento ufficiale (art. 312), associazione per commissione di reati (art. 333), abuso di potere e mandato (art. 337), abuso nello svolgimento dei poteri statali (art. 338), mediazione illecita (art. 343), appropriazione indebita (art. 345), corruzione passiva (art. 347) e pagamento di tangenti (art. 348) della Legge penale "Gazzetta ufficiale" n. 110/97, 27/98, 50/2000, 129/2000, 51/2001, 111/2003, 190/2003, 105/2004, 84/2005, 71/2006, 110/2007, 152/2008 e 57/2011), a eccezione dei casi in cui è entrata in vigore la riabilitazione conformemente a una legge speciale,

e) quando il fruitore del finanziamento cambia la sua forma giuridica, salvo che non esista un'aggiunta al contratto nella quale è indicato questo fatto,

f) quando il fruitore del finanziamento non procede conformemente alle disposizioni del contratto concernenti il conflitto d'interesse, il trasferimento dei diritti e le verifiche tecniche e finanziarie del programma o progetto, oppure

g) il fruitore del finanziamento rilascia dichiarazioni dati, informazioni e documenti falsi e incompleti per ottenere i mezzi di cui nel contratto o se recapita relazioni attendibili.

(3) Col fruitore del finanziamento che nel modulo di partecipazione al concorso per il finanziamento ha rilasciato dichiarazioni dati, informazioni e documenti errati e/o falsi, al quale nella preparazione o nell'attuazione del programma o progetto è stata constatata la violazione di obblighi derivanti dal contratto, possono essere sciolti tutti i contratti che ha stipulato con l'erogatore dei mezzi finanziari, per una durata massima fino a cinque anni a partire dal giorno di emanazione della delibera sul non finanziamento. Questo periodo si può prolungare per altri cinque anni nel caso di una reiterazione della violazione entro i cinque anni dalla summenzionata data.

(4) In caso di scioglimento del contratto, al fruitore del finanziamento si riconosce il diritto all'erogazione di mezzi sono per la parte del programma o progetto che è stato svolto, escluse le spese legate agli obblighi correnti che si realizzerrebbero dopo lo scioglimento. A questo proposito il fruitore del finanziamento è tenuto a presentare una richiesta di pagamento e la relazione conclusiva, conformemente all'art. 38 del Regolamento governativo.

(5) In caso di scioglimento del contratto, conformemente al comma 2 punti c), d), e), f) e g) del presente articolo, l'erogatore dei mezzi finanziari richiederà il rimborso dell'importo complessivo dei mezzi già erogati, previamente consentendo al fruitore del finanziamento di trasmettere le sue osservazioni e motivazioni.

(6) Prima o al posto dello scioglimento del contratto, conformemente al presente articolo, come pure nel caso che ci siano dei presunti motivi per lo scioglimento del contratto per le ragioni elencate al comma 2 del presente articolo, l'erogatore dei mezzi finanziari può non pagare i pagamenti maturati in segno di precauzione, senza aver prima informato il fruitore del finanziamento.

(7) Il contratto sarà ritenuto sciolto nel caso che l'erogatore dei mezzi finanziari per i motivi di cui al comma 2 del presente articolo, non avrà effettuato il pagamento al fruitore del finanziamento, entro un termine di un anno dalla firma del contratto.

Applicazione delle norme e soluzione delle controversie

Articolo 15

(1) Sul contratto d'assegnazione dei mezzi finanziari si applicano le disposizioni del Regolamento governativo, delle altre norme applicabili della Repubblica di Croazia e delle condizioni sull'assegnazione dei mezzi finanziari stabilite dall'erogatore dei mezzi finanziari con un atto generale.

(2) In caso di controversia legata all'attuazione del contratto, le due parti cercheranno di risolverla pacificamente, con la possibilità di coinvolgere un conciliatore, e se lo stesso non sarà risolto entro un termine di 45 giorni dal giorno del recapito di una tale richiesta all'altra parte, si procederà ad avviare il procedimento dinanzi al foro competente.

Disposizioni finanziarie

Spese ammissibili e inammissibili

Articolo 16

(1) Le spese ammissibili sono quelle spese sostenute dal fruitore del finanziamento che soddisfano i seguenti criteri:

a) sono nate nel periodo d'attuazione del programma o progetto conformemente al contratto, a eccezione delle spese che riguardano le relazioni finali, le spese di revisione e le spese di valutazione, e sono state pagate fino alla data di approvazione della relazione finale. Le procedure d'acquisto pubblico per le merci, i servizi o i lavori possono iniziare prima dell'inizio del periodo d'attuazione, ma i contratti non possono essere stipulati prima del primo giorno relativo al periodo d'attuazione del contratto,

b) devono essere indicate nel bilancio complessivo previsto del programma o progetto,

c) sono indispensabili per attuare il programma o progetto, oggetto dell'assegnazione dei mezzi finanziari,

d) possono essere identificate e verificate e sono evidenziate nella contabilità presso il fruitore del finanziamento, secondo le norme vigenti sulla contabilità delle organizzazioni no profit,

e) devono essere moderate, giustificate e conformate alle richieste di una gestione finanziaria razionale, conformemente ai principi di economia ed efficacia.

(2) Conformemente alle spese ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo e quando ciò è rilevante per il rispetto delle norme sull'acquisto pubblico, sono ritenute ammissibili le seguenti spese dirette del fruitore del finanziamento e dei suoi partner:

- spese per i dipendenti ingaggiati nel programma o progetto che corrispondono alle spese reali per gli stipendi e alle imposte e contributi dagli stipendi e le altre spese legate allo stipendio e ai compensi; gli stipendi, i compensi e le spese devono essere conformi a quelli che hanno i dipendenti dell'erogatore dei mezzi finanziari e la stessa preparazione professionale, il livello di responsabilità, professionalità e complessità dei lavori paragonabili ai lavori dell'esecutore dell'associazione e dei suoi partner previsti nel programma o progetto, ossia conformi agli stipendi medi nella Repubblica di Croazia per lo svolgimento di attività affini. Gli stipendi e in compensi (onorari) non devono superare quelli attuali sul mercato, salvo che ciò non sia giustificato dando prova dell'indispensabilità per l'attuazione del programma o progetto,

- le spese di viaggio e le spese delle diarie per i dipendenti e le altre persone che partecipano al programma o progetto, a condizione che siano conformi alle norme sull'ammontare dell'importo per compensi di questo genere per i fruitori che si finanziano dai mezzi del bilancio statale,

- le spese d'acquisto o noleggio di attrezzatura e materiale (nuovi o usati) destinati esclusivamente al programma o progetto e le spese dei servizi, a condizione che questi siano conformi ai prezzi sul mercato,

- spese del materiale di consumo,

- spese di subcontrattazione,

- spese amministrative,

- spese che scaturiscono direttamente dalla richiesta del contratto, incluse le spese per i servizi finanziari.

(3) I contributi in natura, che si devono indicare a parte nel bilancio del programma o progetto, non rappresentano spese reali e non sono delle spese ammissibili. Qualora non sia diversamente indicato nel contratto d'assegnazione di mezzi finanziari, i contributi in natura non possono essere ritenuti come cofinanziamento da parte dell'associazione. Le spese dei dipendenti che lavorano sul programma o progetto non rappresentano un contributo in natura e non possono essere ritenuti come cofinanziamento nel bilancio del programma o progetto quando li paga il fruitore del finanziamento o i suoi partner. Se la descrizione del programma o progetto prevede i contributi in natura, questi contributi devono essere assicurati.

Quando è stabilito nelle condizioni del Concorso o nel contratto, il contributo del lavoro del volontario può essere riconosciuto come una forma di cofinanziamento. Se non è diversamente calcolato il valore di un singolo tipo di servizio, il valore del lavoro di volontariato viene stabilito in un importo uguale per tutti i proponenti potenziali del programma e progetto pari a 33 kn all'ora. Il fruitore del finanziamento che ingaggerà per l'attuazione dei programmi o progetti dei volontari, può stabilire il valore reale del lavoro di volontariato che può essere anche superiore all'importo ammissibile indicato. Per le esigenze legate alla realizzazione di relazioni sugli indicatori dell'attuazione dei programmi o progetti, il fruitore del finanziamento elaborerà la sua relazione solo nell'ambito del valore dell'ora di volontariato, stabilito nel presente comma.

(5) Non saranno ritenute ammissibili le seguenti spese:

- debiti e voci per coprire le perdite o i debiti,

- interessi maturati,

- voci che si finanziano già da fonti pubbliche,

- acquisto di terreno o edifici a eccezione del caso in cui ciò sia indispensabile per l'attuazione diretta del programma o progetto, quando la proprietà dev'essere trasferita al fruitore del finanziamento e/o ai partner entro e non oltre il termine del programma o progetto,

- perdite sulle differenze di cambio, oppure

- prestiti a terzi.

Fatture, verifiche tecniche e finanziarie

Articolo 17

(1) Il fruitore del finanziamento redigerà dei registri precisi e regolari legati all'attuazione del programma o progetto usando degli appositi sistemi computeristici, conformemente alle norme o alla contabilità delle organizzazioni no profit. Il fruitore del finanziamento garantirà che la relazione finanziaria (sia quella provvisoria che quella finale), conformemente all'art. 38 del Regolamento governativo sia conformato in modo adeguato e semplice anche con il sistema contabile del fruitore del finanziamento e i registri basilari e gli altri registri rilevanti. A questo proposito il fruitore del finanziamento preparerà e manterrà le rispettive conformazioni, i piani, le analisi e le sintesi per voci, da sottoporre a controllo e verifica.

(2) Il fruitore del finanziamento è obbligato a consentire all'erogatore dei mezzi finanziari, agli ispettori per la supervisione del bilancio del Ministero delle finanze e a tutti i revisori esterni che svolgono le verifiche conformemente all'art. 51 comma 5 del Regolamento governativo a verificare, esaminando i documenti o svolgendo controlli in loco, l'attuazione del programma o progetto e se necessario svolgere una revisione in base alla documentazione accompagnatoria per le evidenze contabili, i documenti contabili e tutti gli altri documenti rilevanti per il finanziamento del programma o progetto, anche per un periodo di sette anni dopo il pagamento finale.

(3) Il fruitore del finanziamento consentirà agli addetti al controllo del bilancio e a tutti i revisori esterni che svolgono il controllo in base all'art. 51 comma 5 del Regolamento governativo a effettuare in loco le verifiche e il controllo, secondo le procedure comprese nelle norme vigenti per la tutela degli interessi finanziari della Repubblica di Croazia da frodi e altre irregolarità. Per questo motivo il fruitore del finanziamento consentirà l'accesso al personale o ai rappresentanti dell'erogatore dei mezzi finanziari, al controllo del bilancio come pure a tutti i revisori esterni che svolgono verifiche e controlli, conformemente all'art. 51 comma 5 del Regolamento governativo sulle strutture e i luoghi in cui si svolge il programma o progetto, inclusi i sistemi informatici e tutti i documenti e le banche dati legati alla gestione tecnica e finanziaria del programma o progetto e intraprenderà tutte le misure per facilitarne il lavoro.

(4) L'accesso consentito ai rappresentanti dell'erogatore dei mezzi finanziari, al controllo del bilancio come pure a tutti i revisori esterni che svolgono verifiche e controlli, conformemente all'art. 51 comma 5 del Regolamento governativo, si baserà sulla confidenzialità rispetto a terzi.

(5) Tutti i documenti legati al programma o progetto devono essere facilmente accessibili e archiviati in un modo che consenta una consultazione semplice, e il fruitore del finanziamento è tenuto a informare il fruitore dei mezzi finanziari sulla loro esatta ubicazione.

(6) I diritti dell'erogatore dei mezzi finanziari, degli addetti al controllo del bilancio come pure di tutti i revisori esterni che svolgono verifiche e controlli, conformemente all'art. 51 comma 5 del Regolamento governativo, relativi allo svolgimento delle revisioni, del controllo e delle verifiche, si applicano ugualmente, alle stesse condizioni e in base alle stesse regole rispetto ai partner e ai subcontraenti dell'associazione.

(7) Accanto alle relazioni indicate all'art. 38 del Regolamento governativo, i documenti indicati al comma 2 del presente articolo comprendono una documentazione contabile dal sistema contabile del fruitore del finanziamento, le prove sulle procedure d'acquisto, gli obblighi, i servizi erogati, le consegne della merce, la conclusione dei lavori, l'acquisto, i pagamenti, le spese del carburante e un registro dei dipendenti e dei loro stipendi.

Importo finale del finanziamento da parte dell'erogatore dei mezzi finanziari

Articolo 18

- (1) L'importo definitivo che l'erogatore dei mezzi finanziari deve versare all'utente del finanziamento non può superare l'importo massimo dei mezzi indicati nel contratto anche nel caso che la somma complessiva delle spese ammissibili superi il bilancio complessivo previsto, indicato nel modulo del bilancio del programma o progetto.
- (2) Se le spese ammissibili alla fine del programma o progetto sono inferiori delle spese complessive stimate indicate nel contratto, il contributo dell'erogatore dei mezzi finanziari sarà limitato per l'importo ricavato applicando la percentuale indicata nel contratto, sulle spese reali ammissibili, stabilite dall'erogatore dei mezzi finanziari.
- (3) Il fruitore del finanziamento accetta che i mezzi finanziari non possono avere a nessuna condizione come conseguenza la realizzazione dell'utile e che devono essere limitati all'importo necessario per livellare le entrate e le uscite del programma o progetto. L'introito in questo caso viene considerato come un eccesso dei mezzi ricevuti rispetto alle spese del programma o progetto, quando si presenta la richiesta per il pagamento della differenza.
- (4) Quale integrazione e senza pregiudicare il diritto allo scioglimento del contratto, conformemente all'art. 48 comma 2 del Regolamento governativo, l'erogatore dei mezzi finanziari, in base a una delibera motivata qualora il programma o progetto non fosse attuato o fosse svolto in maniera inadeguata, parziale o con ritardi, ridurrà i mezzi finanziari previsti all'inizio, conformemente con l'attuazione reale del programma o progetto, alle condizioni indicate nel contratto.

Rimborso dei mezzi

Articolo 19

- (1) Il fruitore del finanziamento restituirà all'erogatore dei mezzi finanziari, al massimo entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta, salvo casi straordinari chiaramente motivati, conformemente alle istruzioni dell'erogatore dei mezzi finanziari a farlo, tutti gli importi versati che superano l'importo finale stabilito, nonché tutti i mezzi non spesi e quelli spesi per altri fini diversi da quelli concordati.
- (2) Nel caso che il fruitore del finanziamento non restituisca i mezzi entro un termine stabilito dall'erogatore dei mezzi finanziari, quest'ultimo incrementerà gli importi maturati con gli interessi di mora.
- (3) Gli importi che si devono restituire all'erogatore dei mezzi finanziari si possono compensare con qualsiasi credito che il fruitore del finanziamento ha nei confronti dell'erogatore. Questo non influirà sul diritto delle parti contraenti a concordarsi sul pagamento a rate.
- (4) Le spese bancarie verificatesi per il rimborso dei mezzi maturati all'erogatore dei mezzi finanziari saranno sostenute dal fruitore del finanziamento.